

**ORIGINALE**

11080/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento
danni da
crollo muro
di confine

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 862/2011

Dott. ALFONSO AMATUCCI

- Presidente -

Cron. 1080

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Consigliere -

Rep. C.I.

Dott. ULIANA ARMANO

- Consigliere -

Ud. 26/02/2014

Dott. RAFFAELLA LANZILLO

- Rel. Consigliere -

PU

Dott. ANTONIETTA SCRIMA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 862-2011 proposto da:

PCDI **CP**& C. SAS **X**

in

persona dell'accomandatario **CP**, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso

lo studio dell'avvocato BALDASSARINI DESIDERIO, che la

rappresenta e difende unitamente all'avvocato FANTE

LUIGI giusta procura in calce;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO VIA **X****X**

in

persona del proprio amministratore pro tempore Sig.

2014

510

CB , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMEO RODOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TURCI PAOLO giusta mandato in calce;

FONDAZIONE CONSERVATORIO DN

X in persona del suo Presidente e legale rappresentante Avv. GP

, domiciliata ex lege in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato IASIELLO PAOLO con studio in GENOVA, DISTACCO DI PIAZZA MARSALA 3/8 giusta procura speciale a margine;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

CONDOMINIO VIA X - X ,

GENOVA X ;

- **intimati** -

Nonché da:

CONDOMINIO VIA X - X ,

GENOVA in persona dell'Amministratore pro tempore Sig. FL X , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato CAMICI GIAMMARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO MERETO giusta mandato in calce;

- **ricorrenti incidentali** -

contro

PC SAS DI CP & C. X ,

CONDOMINIO VIA X X ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1042/2010 della CORTE D'APPELLO
di GENOVA, depositata il 02/10/2010, R.G.N. 1651/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/02/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA
LANZILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso
incidentale condizionato;



Svolgimento del processo

Il Condominio di via X , Genova, ha proposto ricorso per danno temuto, ai sensi dell'art. 1172 cod. civ., a seguito della caduta di alcune pietre sui giardini di proprietà privata di alcuni condomini dal retrostante pendio, sorretto da vari tratti di muro di contenimento, situati a quote diverse.

Il ricorso è stato proposto contro la s.a.s. PC , sul rilievo che le pietre provenivano da due muretti di proprietà di questa.

A conclusione del procedimento il presidente del Tribunale di Genova ha imposto alla PC di compiere le opere necessarie ad eliminare il pericolo, indicate dalla CTU esperita nel corso del procedimento: opere che non sono state eseguite.

Iniziato dal Condominio il giudizio di merito per la conferma del provvedimento cautelare, PC ha resistito alla domanda, chiedendo di chiamare in causa il Condominio di via X ed il Condominio di via X , ritenuti corresponsabili della situazione di pericolo, per il fatto che nel 1984 si era verificato lo smottamento del terreno in corrispondenza di altro tratto del muro di contenimento, di proprietà delle chiamate in causa. Ha proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere la completa ricostruzione del muro franato nel 1984, con il concorso di tutte le parti in causa, sul rilievo che l'eliminazione del pericolo per i condomini avrebbe richiesto il riassetto dell'intero comprensorio, di cui i terzi chiamati sono proprietari.

Esperita l'istruttoria, con sentenza n. 3557/2008 il Tribunale di Genova ha condannato PC ad eseguire le opere di ripristino dei due muretti di sua proprietà, e ha respinto la domanda riconvenzionale, condannando la convenuta al pagamento delle spese di causa.

Proposto appello da PC, a cui hanno resistito il Condominio di via X e quello di via X, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado.

Con atto notificato il 13-15 dicembre 2010 a tutte le parti del giudizio di appello ed alla Fondazione Conservatorio DN

, la soc. PC propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resistono con controricorso il Condominio di via X, che propone anche un motivo di ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria; il Condominio di via X, che deposita memoria, e la Fondazione DN, che deposita controricorso.

Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Fondazione DN, per non avere essa mai fatto parte del giudizio di merito.

Fa presente che l'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato al Condominio di via X, ritenuto

proprietario del palazzo in luogo e di alcuno dei muri oggetto di causa, mentre unica proprietaria delle suddette strutture è essa Fondazione, mai chiamata a far parte del giudizio, prima della notificazione del ricorso.

L'eccezione è fondata.

Legittimati attivamente e passivamente a partecipare al giudizio di cassazione sono solo coloro che abbiano assunto la veste di parti del giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata.

La Fondazione non risulta essere stata mai chiamata a partecipare al giudizio, né esservi in alcun modo intervenuta, quindi il ricorso non poteva essere proposto in suo confronto, restando irrilevante il fatto che, sotto il profilo sostanziale, essa sia effettivamente parte del rapporto controverso e titolare dei relativi diritti e doveri (Cass. civ. Sez. 3, 15 luglio 2005 n. 15021; Cass. civ. Sez. 3, 14 luglio 2006 n. 16100, fra le altre).

2.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 112 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omissso di pronunciare sulla sua domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere la ricostruzione del settore superiore del muraglione condominiale ed il concorso alle spese di tutte le parti, per la loro quota di responsabilità, anche con riferimento ai danni collegati alla frana del 1984.

Assume che il Tribunale ha accertato che il muro superiore è di proprietà comune e indivisa di tutti partecipanti al Condominio di via X , ivi compresa essa PC , e che di ciò la Corte di appello non ha tenuto conto, così come ha trascurato quanto risulta dalla sentenza n. 55/2000 della Corte di appello di Genova, che in altra controversia ha parimenti accertato che il suddetto Condominio avrebbe dovuto provvedere alle spese di riparazione, anche in relazione ai danni riportati dall'area di proprietà di PC . Afferma che su tali punti si è formato il giudicato, poiché l'obbligo del Condominio di provvedere alle riparazioni è stato sancito dal Tribunale con sentenza che non è stata per questa parte impugnata.

1.1.- Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha rilevato che il presente giudizio concerne esclusivamente la caduta di pietre dai muri di proprietà di PC , come accertato dalle CTU esperite nel corso del giudizio, le quali hanno escluso che vi siano situazioni di pericolo create da altri muri interessati dall'evento franoso del 1984.

Trattasi di accertamenti in fatto, non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità.

Quanto poi al preteso giudicato, la ricorrente non ha prodotto, né ha dichiarato di avere allegato al fascicolo dei precedenti gradi di merito, le sentenze e i documenti dai quali il giudicato dovrebbe desumersi, né ha indicato come tali documenti siano contrassegnati e dove siano reperibili fra gli altri atti

e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., con riguardo agli atti ed ai documenti sui quali il ricorso si fonda (cfr. fra le tante, Cass. civ. 31 ottobre 2007 n. 23019; Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766 e 11 febbraio 2010 n. 8025; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav. 7 febbraio 2011 n. 2966; Cass. civ. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, quanto alla necessità della specifica indicazione del luogo in cui il documento si trova).

2.- Inammissibile è anche il secondo motivo, che denuncia vizi di motivazione nella parte in cui la Corte di appello ha interpretato il contenuto delle CTU, in quando sarebbe incorsa in equivoco nell'individuare il muro da cui si è verificata la caduta di pietre, nonché quello di proprietà di essa ricorrente, trascurando la pericolosità di quello di proprietà del condominio di via X .

Deve essere ancora richiamato il disposto dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in forza del quale la ricorrente avrebbe dovuto produrre, o dichiarare di avere prodotto - indicando come siano contrassegnati e come siano reperibili fra gli altri atti e documenti di causa - le CTU asseritamente male interpretate, su cui fonda il motivo di ricorso.

In secondo luogo il denunciato errore interpretativo costituirebbe, se sussistente, errore percettivo, tale da giustificare la revocazione della sentenza ai sensi dell'art.

395 n. 4 cod. proc. civ., e non motivo di ricorso per cassazione.

Infine, le censure proposte, al di là della formale denuncia di vizi della motivazione, sollecitano in realtà il riesame del merito della vertenza, essendo inammissibilmente volte a rimettere in discussione il risultato a cui la Corte di appello è pervenuta nella ricostruzione dei fatti.

3.- Il ricorso principale non può che essere dichiarato inammissibile.

4.- Il ricorso incidentale condizionato risulta assorbito.

5.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza e vanno rimborsate a tutte le parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso principale, quanto alla Fondazione Conservatorio DN

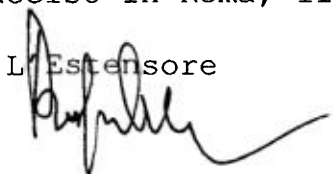
e quanto alle altre parti.

Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore di ciascuno dei resistenti, spese che liquida complessivamente in € 3.200,00 per ognuno, di cui € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi; oltre agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

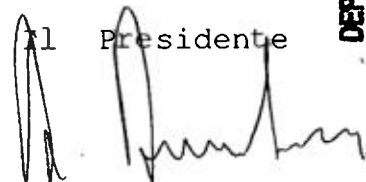
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2014

L'Estensore



9
Il Funzionario Giudiziale
Immacolata BATTISTA

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 20 MAG 2014
Il Funzionario Giudiziale
Immacolata BATTISTA